UTILIZZAZIONE IN CONTO RESIDUI DI FONDI STANZIATI PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

Art. 7

Mantenimento di somme nel bilancio dello Stato

Le disponibilita' in conto competenza e in conto residui dei capitoli 7851 e 7853, e in conto residui del capitolo 8205 dello stato di previsione del Ministero delle finanze nonche' in conto competenza dei capitoli 1331 e 1334 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono esserlo nell'anno successivo. Le disponibilita' dei capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato non impegnate entro il 31 dicembre 1995 possono essere utilizzate nell'anno successivo.

Versione in vigore dal 29 febbraio 1996, non più in vigore dal 30 aprile 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale
Estremi	Decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 94
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/utilizzazione-in-conto-residui-di-fondi-stanziati-per-interventi-in/art-7-mantenimento-di-somme-nel-bilancio-dello-stato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it